

AVVISO
Notifica per pubblici proclami

1. Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede e numero di registro generale del ricorso:

T.A.R. Lazio, Sede di Roma, Sez. III - *bis*, R.G. n. 8722/2014

2. Nome del ricorrente:

Maria Elisabetta Greco (GRCMLS96D53H501H)

2.1. Indicazione delle Amministrazioni resistenti

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Università degli Studi di Roma "Sapienza", Università degli Studi di Roma "Tor Vergata", Consorzio Interuniversitario – Cineca. Controinteressati: Sig.re Claudia Scardina e Alice Liguori.

3. Estremi dei provvedimenti impugnati:

1. graduatoria nazionale di merito per l'ammissione al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia per l'a.a. 2014/2015, pubblicata in data 20.5.2014 nella parte in cui non colloca la ricorrente in posizione utile all'immatricolazione;
2. successive graduatorie risultanti dalle assegnazione e dalle prenotazioni alle sedi indicate dagli studenti;
3. graduatoria nominale per l'ammissione al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia per l'a.a. 2014/2015, pubblicata in data 12.5.2014;
4. provvedimenti sconosciuti con cui sono state approvate tali graduatorie;
5. documentazione di concorso distribuita ai candidati e predisposta dal CINECA nella parte in cui risulta impresso il codice segreto alfanumerico sotto il codice a barre tanto nella scheda anagrafica, quanto nel questionario personalizzato delle domande e nella scheda risposte;
6. avviso del MIUR del 13 gennaio 2014 – protocollo n. 562 – recante “Calendario delle prove di ammissione ai corsi di laurea e di laurea magistrale programmati a livello nazionale, a.a. 2014-2015” in parte qua “si comunicano le date di effettuazione delle prove di ammissione”, a livello nazionale, per le date 8 aprile 2014 per i corsi di laurea in “Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi Dentaria in lingua italiana” e sempre in parte qua nella parte in cui si devolvono “le modalità ed i contenuti della prova” a definizione successiva mediante apposito decreto e di tutti gli atti precedenti o successivi anche non conosciuti che definiscono la predetta data del test;
7. nota MIUR dell'11 aprile 2014 con la quale si comunica che anche a seguito di quanto avvenuto a Bari, il test non è annullato;
8. nota MIUR dell'15 aprile 2014 con la il Ministero smentisce la sparizione di un plico contenente la prova concorsuale presso l'Ateneo napoletano Federico II;
9. tutti gli atti anche non conosciuti o noti del Ministero e dell'Ateneo di Bari con cui viene assunta la determinazione di non annullare la prova;
10. ove occorra, del decreto ministeriale MIUR del 5.2.2014, n. 85 e dei relativi allegati, con cui sono stati disciplinati le modalità e i contenuti della prova di selezione per la suddetta prova di ammissione;

11. ove occorra, del bando di concorso indetto dall'Università degli Studi di Roma "Sapienza" con D.R. n. 357/2014;
12. ove occorra, del bando di concorso indetto dall'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" con D.R. n. 364/2014;
13. ove occorra, delle Linee Guida del MIUR di cui alla nota prot. n. 8826 del 2.4.2016 della Direzione Generale per l'Università, lo Studente e il diritto allo studio universitario e della successiva nota MIUR prot. 9027 del 4.4.2014;
14. ove occorra, del decreto ministeriale MIUR adottato di concerto con Ministero della Salute del 10.3.2014, n. 220 recante l'individuazione del numero di immatricolazioni al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia;
15. ove occorra, del decreto ministeriale MIUR 7 marzo 2014, n. 218 recante Definizione dei posti disponibili per le immatricolazioni al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Odontoiatria e Protesi Dentaria a.a.2014/2015;
16. ove occorra, della nota del Ministero della salute del 4.3.2014 recante la proposta della determinazione del fabbisogno di medici chirurghi, veterinari e odontoiatri da formare per l'anno accademico 2014-2015;
17. ove occorra, dei D.M. 12.6.2013, n. 449; 29.11.2013, n. 986; 22.10.2004, n. 270;
18. di ogni atto presupposto, consequenziale o comunque connesso rispetto a quello impugnato.

4. Sunto dei motivi di gravame di cui al ricorso:

I) VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 2, PAR. 1 DEL PROTOCOLLO ADDIZIONALE ALLA CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO; VIOLAZIONE DELL'ART. 14 DELLA CARTA DI NIZZA

VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3, 33 E 34, COST. SOTTO I PROFILI DELLA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA E DI PARITÀ DI TRATTAMENTO E DEL DIRITTO ALLO STUDIO ED AL RAGGIUNGIMENTO DEI GRADI PIÙ ALTI DEGLI STUDI, A PARITÀ DI CONDIZIONI ED IN ASSENZA DI DISCRIMINAZIONI

VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DI RAGIONEVOLEZZA E DI PROPORZIONALITÀ

VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 4, L. 2.8.1999, N. 264 E DEL D.P.R. 15.3.2010, N. 89

INVALIDITÀ DEL D.M. N. 85/2014 IN ORDINE ALLA DETERMINAZIONE DEI QUESITI: ECCESSO DI POTERE PER SVIAMENTO, MANIFESTA IRRAGIONEVOLEZZA, CONTRADDITTORIETÀ E DISPARITÀ DI TRATTAMENTO

Gli atti impugnati con il ricorso che ha dato origine al procedimento oggi pendente innanzi al Tar per il Lazio risultano gravemente lesivi dei principi di eguaglianza, parità di trattamento nonché del diritto allo studio ed al raggiungimento dei gradi più alti degli studi, a parità di condizioni e senza discriminazioni.

Ebbene, la prova di ammissione ai Corsi di Laurea in Medicina e Chirurgia per l'anno 2014/2015 comprende 60 domande a risposta multipla, con cinque possibili soluzioni di cui una sola esatta, suddivise in cinque sezioni, rispettivamente di ragionamento logico (23 domande); cultura generale (4 domande); biologia (15 domande); chimica (10 domande); matematica e fisica (8 domande).

È di evidenza palmare che i contenuti delle prove per l'ammissione alla facoltà di Medicina e Chirurgia, per come regolati dalla disciplina attuativa, siano palesemente in contrasto – oltre che con l'art. 34 Cost. - con il disposto dell'art. 4 della legge n. 264/1999, il quale prescrive che *“l'ammissione ai corsi di cui agli articoli 1 e 2 è predisposta dagli Atenei previo superamento di apposite prove di cultura generale, sulla base dei programmi della scuola secondaria superiore e di accertamento della predisposizione per le discipline oggetto dei corsi medesimi”*.

Tali contenuti sono, infatti, del tutto avulsi dai programmi di scuola secondaria superiore e, in particolare, da quelli dei licei classici, oltre che del tutto irragionevoli laddove presuppongono studi specialistici da parte di studenti impegnati nella preparazione dell'esame di maturità.

II. SULL'ILLEGITTIMO SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA DI SELEZIONE

VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 1, DELLA LEGGE 7.8.1990, N. 241 E DELL'ALLEGATO 2 AL D.M. 85/2014

Sotto altro profilo svolgimento della prova è stato inficiato da gravissimi vizi procedurali.

Segnatamente, il vizio più eclatante è rappresentato dal trafugamento di uno dei plichi contenente l'elenco delle domande di concorso, cagionando una conclamata violazione dell'art. 4 dell'allegato I, DM 5 febbraio 2014, n. 85 laddove prevede che *“a decorrere dall'avvenuta consegna, ciascuna Università appronta idonee misure cautelari per la custodia e la sicurezza delle scatole contenenti i plichi che devono risultare integre all'atto dello svolgimento della prova di ammissione”*.

Per altro verso, il trafugamento del plico e la possibilità che il contenuto del test sia stato svelato prima dell'inizio della prova di concorso integra una manifesta violazione – oltre che dei principi generali di trasparenza ed imparzialità – dell'art. 4 della legge n. 264/1999 che, nel prevedere che le prove di ammissione abbiano *“contenuto identico sul territorio nazionale”* e che si celebrino nella stessa data, è posto a presidio della *par condicio* tra i concorrenti nell'ambito dell'intero territorio nazionale, oltre che della trasparenza, della segretezza e della regolarità della prova.

III) ANCORA SULL'ILLEGITTIMO SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA DI SELEZIONE

VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI SEGRETEZZA DELLA PROVA E DELLA «LEX SPECIALIS» DI CONCORSO, VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 5,6,7 E 8 DEL D.P.R. 3.5.1957 N. 686 E DELL'ART. 14 DEL D.P.R. 9.5.1994 N. 487, VIOLAZIONE DEL D.M. 23.7.2013 E DELL'ALLEGATO 1 AL DETTO D.M.

VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 4, 34, 97 COST., VIOLAZIONE DELLA REGOLA DELL'ANONIMATO NEI PUBBLICI CONCORSI E DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA E “PAR CONDICIO” DEI CONCORRENTI, ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DEI PRESUPPOSTI, ARBITRARIETÀ, IRRAZIONALITÀ, TRAVISAMENTO, SVIAMENTO DALLA CAUSA TIPICA

Per altro verso, il regolare svolgimento delle procedure concorsuali è stato inficiato da una gravissima violazione del principio di anonimato della prova scritta.

Infatti, la procedura prevista dall'allegato n. 1, comma 7, D.M. n. 85/2014 prescrive che *“Ogni plico contiene: a) una scheda anagrafica, che presenta un codice a barre di identificazione univoca; b) i quesiti relativi alla prova di ammissione; c) due moduli di risposte, ciascuno dei quali presenta lo stesso codice a barre di identificazione posto sulla scheda anagrafica; d) un foglio sul quale risultano*

prestampati: 1. il codice identificativo della prova; 2. l'indirizzo del sito web del MIUR (<http://accessoprogrammato.miur.it>); 3. le chiavi personali (username e password) per accedere all'area riservata del sito; e) una busta vuota, provvista di finestra trasparente". È evidente che una procedura siffatta – rendendo possibile l'identificabilità dell'autore della prova, anche dopo la conclusione della prova medesima, persino nel momento successivo delle operazioni di esame e valutazione dei questionari – integra una gravissima violazione del principio dell'anonimato nelle prove scritte nelle procedure di selezione. Tanto ciò è più grave in quanto tale principio costituisce, secondo l'Adunanza Plenaria del Supremo Consesso, "...il diretto portato del principio costituzionale di uguaglianza nonché specialmente di quelli del buon andamento e dell'imparzialità dell'amministrazione" (Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, 20.11.2013, n. 26).

IV. ERRATA FORMULAZIONE DEI QUESITI

VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 34, COMMA 3, COST. E DELL'ART. 2 DEI D.M. 218 E 220/2014

ECESSO DI POTERE PER ARBITRARIETÀ ED IRRAGIONEVOLEZZA MANIFESTA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA

VIOLAZIONE DEL D.M. 25 MAGGIO 2012 E DEI PRINCIPI CHE DEVONO SOPRASSEDERE ALLA VALUTAZIONE DEI TEST A RISPOSTA MULTIPLA CON CODICI ETICI E LINEE GUIDA SUI PROTOCOLLI DI ADOZIONE.

Sotto diverso profilo, il questionario proposto risulta inficiato da numerosi errori, ambiguità, nonché da quesiti formulati in maniera contraddittoria o fuorviante - dettagliatamente riportati nel ricorso -, di talché la graduatoria di merito è risultata inevitabilmente falsata, consentendo a taluni candidati di ottenere una valutazione illegittimamente più positiva, altri una valutazione illegittimamente più negativa del dovuto. Ciò in spregio al principio costituzionale *ex art. 34* a mente del quale "*i capaci e meritevoli...hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi*".

A ciò si aggiunga che il test non è stato sottoposto ad alcuna di quelle procedure di analisi e validazione che sarebbe stato invece doveroso espletare, vieppiù in considerazione della particolare rilevanza e delicatezza della procedura di selezione *de qua*.

V) ANCORA SULL'ILLEGITTIMO SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA DI SELEZIONE

ULTERIORE VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA PAR CONDICIO FRA I CANDIDATI

VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 4, L. N. 264/1999 E DEGLI ARTT. 97, 3, 33 COST.

VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEL D.P.R. 3/5/1957, N. 686 E DEL D.P.R. N. 487/1994

La violazione dei principi generali in materia concorsuale, quali la segretezza e la *par condicio* tra i candidati, è apprezzabile anche da un ulteriore punto di vista.

Ebbene, il MIUR, in applicazione del DM n. 85/2014, si è limitato a delegare la complessiva gestione organizzativa al CINECA di Bologna, mancando di indicare previamente le procedure necessarie ad assicurare la massima correttezza e segretezza delle operazioni e quindi la *par condicio* tra i concorrenti.

Un tale *modus operandi*, che nessuna garanzia prevede a tutela della fase più delicata della selezione ovvero la valutazione degli elaborati, integralmente delegata al CINECA, costituisce una patente violazione dei principi di legalità, di buon andamento e di imparzialità dell'Amministrazione,

VI. SULL'ILLEGITTIMITÀ DEL D.M. N. 85/2014 LADDOVE DISPONE DI EFFETTUARE LA PROVA DI AMMISSIONE NEL MESE DI APRILE 2014: DISCRIMINAZIONE A DANNO DEGLI STUDENTI DELL'ULTIMO ANNO DELLA SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE, IN VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUALIANZA, MANIFESTA IRRAGIONEVOLEZZA E LESIONE DEL DIRITTO ALLO STUDIO VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 33 COST., DELL'ART. 4, L. N. 264/1999, DELL'ART. 191, D.LGS. 16.4.1994, N. 297 E DELLA CIRCOLARE MIUR 21 MARZO 2005 PROT. 658

Un ulteriore profilo di illegittimità è costituito dal fatto che la prova di ammissione alla Facoltà di Medicina si è svolta in data 8.4.2014, ossia quando gli studenti dell'ultimo anno di scuola secondaria superiore non avevano ancora terminato gli studi pre-universitari ed erano nel pieno della preparazione degli esami di maturità. Ciò ha creato una discriminazione palese tra gli studenti che stanno ancora frequentando l'ultimo anno di scuola superiore e gli altri partecipanti alla prova di ammissione a Medicina non gravati da simile contestuale impegno di studio.

L'illegittimità della scelta di anticipare la prova di selezione ad aprile è apprezzabile anche da un altro punto di vista.

Come noto, possono iscriversi ad un corso di laurea (triennale, magistrale a ciclo unico) coloro che sono in possesso del “*diploma di istruzione secondaria di secondo grado*” richiesto dalla normativa in vigore (art. 191 del D.lgs. 297/1994) o di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo. Ne consegue pertanto l'illegittimità dei provvedimenti impugnati nella parte in cui essi dispongono che, per il prossimo anno accademico, non solo le domande di iscrizione (previste per un periodo di tempo limitatissimo dal 22 febbraio all'11 marzo), ma – si badi - anche il test selettivo sia stato anticipato ad aprile, ovvero sia ad una data in cui il 70% dei partecipanti (costituendo gli studenti liceali dell'ultimo anno la maggioranza dei candidati a tale genere di prove) non possiede ancora il diploma di istruzione secondaria.

Inoltre, non può non eccepirsi la palese violazione da parte del MIUR della riserva di legge, pur se relativa, imposta in materia del diritto allo studio. Se è vero, infatti, che “i criteri di accesso all'università, e dunque anche la previsione del *numerus clausus* non possono legittimamente risalire ad altre fonti, diverse da quella legislativa” (C. Cost., 27 novembre 1998, n. 383), non potrà che concludersi che è illegittima la scelta del M.I.U.R. di mutare la data delle prove di ammissione senza alcuna copertura normativa, o meglio con un avviso privo di forza di legge.

VII. ILLEGITTIMITÀ DEL D.M. N. 85/2014 PER MANIFESTA INGIUSTIZIA DERIVANTE DAL MANCATO RICONOSCIMENTO DEL MERITO DIMOSTRATO DAGLI STUDENTI “MATURANDI” NEL CORSO DEI LORO STUDI E PER DISPARITÀ DI TRATTAMENTO RISPETTO AGLI STUDENTI IMMATRICOLATISI NELL'A.A. PRECEDENTE AVVALENDOSI DEL CD. “BONUS MATURITÀ”

A quanto sopra dedotto si aggiunga che il D.M. n. 85/2014 impugnato non ha previsto alcun riconoscimento del merito dimostrato dagli studenti iscritti all'ultimo anno della scuola secondaria superiore nello svolgimento dei loro studi.

La mancata previsione di un simile “*bonus*” nella prova di cui si tratta costituisce una manifesta ingiustizia che lede chiaramente le posizioni soggettive dei “*capaci e meritevoli*” i quali, in base all'art. 34, comma 3, Cost., hanno diritto a raggiungere

i più elevati gradi del sistema degli studi proprio in virtù dei risultati di profitto che riescono a raggiungere.

Ne deriva l'evidente illegittimità, anche sotto questo profilo, del D.M. impugnato.

VIII. ILLEGITTIMITÀ DEL D.M. N. 85/2014 QUANTO AL MECCANISMO DI SELEZIONE BASATO SULLA COMBINAZIONE TRA RISULTATI OTTENUTI NELLA PROVA E PREFERENZE DELLE SEDI UNIVERSITARIE: DISPARITÀ DI TRATTAMENTO E IRRAGIONEVOLE PROCRASTINARSI DELL'INCERTEZZA SULL'ESITO FINALE DELLA PROVA

Sotto altro profilo, la selezione per l'ammissione alle Facoltà di Medicina e Chirurgia – basata su una combinazione fra il risultato ottenuto nella prova e l'indicazione della sede che i candidati erano tenuti a scegliere prima dell'esito delle prove – risulta inficiata da un'insanabile disparità di trattamento.

Infatti: un candidato che sia rientrato nei primi 9983, dunque entro il numero di posti disponibili a livello nazionale per gli studenti comunitari e non comunitari residenti, non è ammesso se ha indicato una o più Facoltà i cui posti sono stati già “coperti” da altri candidati; mentre paradossalmente, può essere ammesso un candidato collocato dopo la posizione n. 9983, se ha indicato Facoltà non scelte da altri candidati o nelle quali i posti non sono stati interamente “coperti” da candidati che lo precedono in graduatoria.

A ciò si aggiunga che il D.M. impugnato prevede esplicitamente che l'ultima e definitiva graduatoria sarà resa pubblica nell'ottobre 2014. È di chiara evidenza che siffatta previsione si ponga in insanabile contrasto con il diritto fondamentale al pieno svolgersi della propria personalità, tutelato anche dall'art. 2 della Costituzione, laddove impedisce una programmazione tempestiva delle future scelte di vita e universitarie, nella prolungata attesa dello scorrimento della graduatoria.

IX. SULL'ERRONEA INDIVIDUAZIONE DEL NUMERO CHIUSO VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 4, L. 2.8.1999, N. 264; VIOLAZIONE DELL'ART. 6 TER, D.LGS. 30.12.1992, N. 502

La legge n. 264/1999 ha stabilito che la determinazione annuale del numero dei posti a livello nazionale per l'iscrizione ai corsi di laurea a numero chiuso viene effettuata con decreto ministeriale “*sulla base della valutazione dell'offerta potenziale del sistema universitario, tenuto anche conto del fabbisogno di professionalità del sistema sociale e produttivo*” (art. 3, comma 1, lett. a).

I criteri per determinare i numeri dei posti, dunque, sono l'offerta potenziale degli atenei ed il fabbisogno di professionalità.

Orbene, per quel che riguarda il Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia, le Regioni avevano ipotizzato un numero di studenti da immatricolare nell'a.a. 2014/2015 pari a 10.748.

La determinazione del MIUR di concerto con il Ministero della Salute del 10 marzo 2014, n. 220 fissava in 9983 i posti a disposizione sul territorio nazionali per cittadini comunitari e non comunitari residenti.

Tale determinazione, tuttavia, è stata assunta in palese violazione dell'art. 6 ter, D. Lgs. 30.12.1992, n. 502, il quale prevede il necessario Accordo per la determinazione del fabbisogno di medici tra lo Stato e la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome.

Tale Conferenza non ha manifestato il proprio consenso e non è addivenuta all'Accordo con lo Stato, per di più esprimendo in un proprio documento ufficiale del 10 aprile 2014 “*forte preoccupazione*” in merito al modo di determinazione del fabbisogno dei medici.

Ne consegue che il Ministero della Salute ha rilevato autonomamente il fabbisogno di professionalità, violando la legge perché non ha acquisito i previsti pareri obbligatori e non ha nominato commissari che, nell'ambito di enti quali ordini e collegi professionali, procedessero all'acquisizione autentica ed effettiva dei dati.

Tali gravissime carenze di carattere procedimentali determinano, quale ineludibile corollario, l'illegittimità dell'istruttoria compiuta sia dal Ministero della Salute che dal MIUR in senso propedeutico all'emanazione degli impugnati decreti di definizione dei posti.

X. ECCESSO DI POTERE PER PALESE CONTRADDITTORIETÀ DEL MIUR SULL'ADEGUATEZZA DELLA PROVA DI SELEZIONE “A NUMERO CHIUSO” PREVENTIVO

Da ultimo si consideri che, già all'indomani dell'insediamento del Governo Renzi (22 febbraio 2014), il Ministro *pro tempore* dell'Istruzione, Università e Ricerca, aveva dichiarato pubblicamente che la prova di ammissione alla Facoltà di Medicina era da considerarsi inadeguata. Ne sarebbe dovuto conseguire il ritiro del decreto ministeriale n. 85 del 5 febbraio 2014, che oggi si censura, assieme alle graduatorie menzionate e agli altri atti connessi.

Così non è stato e la prova si è svolta.

Successivamente allo svolgimento della prova lo stesso Ministro ha dichiarato che è necessario abolire la prova preventiva a numero chiuso alla Facoltà di Medicina e Chirurgia, per adottare un sistema che, in armonia con quello ben sperimentato in Francia, consenta agli studenti di iscriversi liberamente per poi essere sottoposti ad una rigorosa prova selettiva al termine del primo anno di Università, avendo superato tutti gli esami previsti. Una nuova conferma che lo stesso MIUR, in persona del suo Ministro, ritiene del tutto inadeguata la prova selettiva dello scorso 8 aprile 2014 e più in generale la prova selettiva “a numero chiuso” preventivo.

Donde l'evidente contraddittorietà del MIUR in ordine all'adeguatezza di tale procedura concorsuale.

5.0 Indicazione dei controinteressati:

Tutti i soggetti inclusi tra la posizione n. 1 e la n. 21149 della graduatoria nazionale di merito per l'ammissione al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia per l'a.a. 2014/2015 pubblicata in data 20.5.2014.

6.0 Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso (R.G n. 8722/2014) nella sottosezione “*Ricerca ricorso*”, rintracciabile all'interno della seconda sottosezione “*Lazio-Roma della sezione T.A.R.*”.

7.0 La presente notifica per pubblici proclami è stata autorizzata dalla Sez. III-bis del T.A.R. Lazio con Ordinanza n. 3445/2014 (SCARICA).

8.0 Testo integrale del ricorso (SCARICA).

Avv. Pierluigi Piselli
Via G. Mercalli, 13 – 00197 Roma
Tel. 06.8091811 – Fax 06.80918126
E-mail: pierluigi.piselli@avvocato.pe.it

8.1 Elenco nominativo dei controinteressati (SCARICA).